



ANIEF CHIEDE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE APERTURA TAVOLO TECNICO NAZIONALE CORSO CONCORSO STRAORDINARIO FF DSGA

Ben consci che la Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito che il concorso pubblico rappresenta, nel rigoroso rispetto del principio di imparzialità, il metodo migliore, nel quadro di una democrazia pluralistica, per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni, in quanto comporta l'adozione di un metodo tale da assicurare il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta dei pochi più meritevoli e più idonei all'esercizio della funzione pubblica considerata, dichiarando conseguentemente l'illegittimità delle previsioni legislative che prevedano selezioni concorsuali caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi, tuttavia non possiamo omettere di considerare altresì che la stessa Corte Costituzionale ha statuito la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico quando esse siano funzionali "alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).

Occorre infatti considerare che *"competete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle"* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4 aprile 2017, n. 4192).

Posto dunque che in termini generali l'assunzione nella pubblica amministrazione avviene attraverso una procedura concorsuale, le disposizioni speciali in materia di "stabilizzazione" confermano la volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, situazioni assimilate a forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

Anche in Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1218 del 20 marzo 2008, ha affermato, con riguardo a diversa fattispecie, che: "l'articolo 91, 3° comma, del testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, a mente del quale "gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente", **prevede la possibilità di bandire concorsi interamente riservati al personale interno, ma solo nei casi di posizioni funzionali strettamente correlate alla professionalità acquisita nel corso del servizio.**

Il legislatore ha più volte riservato dei concorsi straordinari e riservati al personale della scuola per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, autorizzando contestualmente la possibilità di bandire concorsi ordinari con cadenza biennale.

Non pare illogico né particolarmente innovativo prevedere allora un corso-concorso anche per il personale amministrativo facente funzione DSGA che ha ricoperto per anni con professionalità un ruolo superiore assumendosi enormi responsabilità e consentendo agli istituti di funzionare.

L'art. 1 della L. n. 241/90 cita anche il principio di efficacia tra quelli che devono reggere l'azione amministrativa, un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti. Ebbene gli esiti positivi delle visite ispettive dei revisori dei conti nominati dal MI e dal Mef certificano senza ombra di dubbio una capacità operativa che sarebbe il caso di riconoscere anche formalmente.

IL Presidente Nazionale Anief

Prof. Marcello Pacifico